

Allegato A

Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio in applicazione all'articolo 2, comma 119 e seguenti della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014.

Informativa a favore degli enti ed organismi interessati.

1. Premesse.

All'interno del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12/08/2014 è stata pubblicata la Deliberazione 5 agosto 2014, n. 538, recante *"Ripartizione del fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio"*.

Tale Deliberazione provvede, in applicazione all'articolo 2, comma 119 e seguenti della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014, a definire i criteri di ripartizione del "Fondo per il riequilibrio territoriale dei Comuni del Lazio", finalizzato a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Complessivamente, la dotazione del Fondo è pari ad euro 33.190.000,00 per l'anno 2014, euro 24.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 34.500.000,00 per l'anno 2016.

2. La ripartizione del Fondo.

Il Fondo si articola in tre differenti quote.

Una *prima quota*, pari ad euro 15.000.000,00 per l'anno 2014, euro 10.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2016, è ripartita a favore dei Comuni del Lazio, sulla base di criteri di capacità fiscale e di fabbisogno di cui ai commi 120 e 121 dell'articolo 2 della L.R. n. 7/2014, ed è destinata alla realizzazione di interventi in conto capitale.

Di seguito è riportata la ripartizione della quota del fondo a favore dei Comuni del Lazio, per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016.

Ripartizione 2014

Ripartizione 2015

Ripartizione 2016

Gli interventi realizzati dai Comuni avvalendosi delle risorse di cui sopra non sono oggetto di rendicontazione nei confronti della Regione.

Una *seconda quota*, pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2014, euro 1.500.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, ad interventi di parte corrente connessi alla valorizzazione e promozione economica del litorale laziale ai sensi del comma 126 dell'articolo 2 della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014, secondo modalità e criteri che saranno definiti con successiva deliberazione da parte della Giunta Regionale.

Infine, una *terza quota* del Fondo, pari ad euro 17.190.000,00 per l'anno 2014 (di cui 12.190.000,00 euro di parte corrente e 5.000.000,00 euro in conto capitale), euro 12.500.000,00 (di cui 2.500.000,00 euro di parte corrente e 10.000.000,00 euro in conto capitale) per l'anno 2015 ed euro 28.000.000,00 per l'anno 2016 (di cui 3.000.000,00 euro di parte corrente e 25.000.000,00 euro in conto capitale) è destinata alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 123 e 124 dell'articolo 2 della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014.

Con riferimento a quest'ultima quota del Fondo, appare opportuno in tale contesto approfondire le modalità ed i termini, definiti dalla Deliberazione 5 agosto 2014, n. 538, attraverso i quali è possibile presentare i progetti, al fine di accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 123 e 124 dell'articolo 2 della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014.

3. Modalità e termini per la presentazione dei progetti, al fine di accedere ai contributi per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 123 e 124 dell'articolo 2 della L.R. n. 7 del 14 Luglio 2014.

Chi può presentare i progetti?

Possono presentare i progetti:

- gli enti pubblici istituzionali o gli altri organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- gli enti pubblici dipendenti della Regione di cui all'articolo 55 della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- le agenzie regionali di cui all'articolo 54 della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- le società ed altri enti privati a partecipazione regionale di cui all'articolo 56 della Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
- gli enti, le agenzie e le società a partecipazione comunale.
- i municipi dei Comuni.

Come presentare i progetti?

Gli enti pubblici istituzionali o gli altri organismi sopra richiamati devono presentare, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, una richiesta di finanziamento, previa presentazione di specifici progetti, con riferimento a ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Per quanto concerne i progetti relativi ad interventi di parte corrente, è necessario compilare il modulo allegato (modulo interventi di parte corrente), che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverato dall'organo di revisione economico-finanziario (per gli enti locali) o dal collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale (per gli enti pubblici). Il modulo deve essere compilato integralmente e deve recare l'indicazione della denominazione dell'intervento, deve riportare la descrizione sintetica dell'intervento (individuando ambito, finalità e importo dell'intervento e tempi attesi per la realizzazione), nonché i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento.

Per quanto concerne i progetti relativi ad interventi in conto capitale, è necessario compilare il modulo allegato (modulo interventi in conto capitale), che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverato dall'organo di revisione economico-finanziario (per gli enti locali) o dal collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale (per gli enti pubblici). Il modulo deve essere compilato integralmente e deve recare l'indicazione della denominazione dell'intervento, deve riportare la descrizione del progetto (individuando ambito, finalità e importo dell'intervento e tempi attesi per la realizzazione), i benefici attesi dalla realizzazione dell'intervento in termini infrastrutturali, nonché le eventuali ricadute positive in termini economici ed occupazionali.

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inviato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014:

- a mezzo di plico (raccomandata A/R o consegna *brevi manu* presso l'ufficio Accettazione corrispondenza) al seguente recapito:

Regione Lazio

Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

Area Tributi, Finanza e Federalismo

Via R.R. Garibaldi, 7

00145 Roma

- oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Sono oggetto di esclusione i moduli completati in modo parziale ed incompleto.

È fatta salva la facoltà, da parte della struttura regionale preposta all'attività istruttoria, di richiedere l'integrazione documentale per carenze meramente formali nella documentazione, che non incidano sugli elementi costitutivi del progetto.

Quali limiti quantitativi devono essere considerati nella presentazione dei progetti?

Al fine di favorire una equilibrata distribuzione delle risorse all'interno del territorio regionale:

- a) con riferimento agli interventi di parte corrente, il finanziamento massimo ammissibile nel triennio 2014-2016 non può essere complessivamente superiore a euro 300 per abitante (per gli enti pubblici territoriali, il calcolo del parametro pro capite è ricavabile ripartendo il contributo richiesto per la popolazione residente nel territorio al 31.12.2012, sulla base dei dati ISTAT; per gli altri organismi, il calcolo del parametro opera un confronto tra il contributo richiesto ed il numero di soggetti che beneficiano dei servizi offerti) e comunque non superiore, in valore assoluto, ad euro 500.000,00 per ciascun esercizio;

es. una amministrazione Comunale con popolazione pari a 1.000 abitanti non può presentare, con riferimento al triennio 2014-2016, progetti per la realizzazione di interventi in conto capitale per un ammontare superiore complessivamente a 300.000,00 euro (limite pro capite). Una amministrazione Comunale con popolazione pari a 10.000 abitanti non può presentare, con riferimento al triennio 2014-2016, progetti per la realizzazione di interventi in conto capitale per un ammontare superiore complessivamente a 1.500.000,00 euro (limite in valore assoluto). I due limiti quantitativi (limite pro capite e limite in valore assoluto) si applicano sia ai progetti presentati dagli enti pubblici territoriali che ai progetti presentati dagli altri organismi individuati al paragrafo 3.

- b) con riferimento agli interventi in conto capitale, il finanziamento massimo ammissibile nel triennio 2014-2016 non può essere complessivamente superiore a euro 600 per abitante (per gli enti pubblici territoriali, il calcolo del parametro pro capite è ricavabile ripartendo il contributo richiesto per la popolazione residente nel territorio al 31.12.2012, sulla base dei dati ISTAT; per gli altri organismi, il calcolo del parametro opera un confronto tra il contributo richiesto ed il numero di soggetti che beneficiano dei servizi offerti) e comunque non superiore, in valore assoluto, ad euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio;

es. una amministrazione Comunale con popolazione pari a 1.000 abitanti non può presentare, con riferimento al triennio 2014-2016, progetti per la realizzazione di interventi in conto capitale per un ammontare superiore complessivamente a 600.000,00 euro (limite pro capite). Una amministrazione Comunale con popolazione pari a 10.000 abitanti non può presentare, con riferimento al triennio 2014-2016, progetti per la realizzazione di interventi in conto capitale per un ammontare superiore complessivamente a 3.000.000,00 euro (limite in valore assoluto). I due limiti quantitativi (limite pro capite e limite in valore assoluto) si applicano sia ai progetti presentati dagli enti pubblici territoriali che ai progetti presentati dagli altri organismi individuati al paragrafo 3.

NB. La presentazione di progetti relativi ad interventi di parte corrente non preclude la presentazione, da parte del medesimo ente od organismo, di progetti relativi ad interventi in conto capitale (o viceversa).

Come vengono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e con quali tempi?

La Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, sulla base dell'attività istruttoria svolta ed in relazione alle risorse complessivamente disponibili, provvede all'individuazione con determinazione dirigenziale, da adottarsi entro il termine del 15 novembre 2014, dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con riferimento a ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, in relazione ai limiti

quantitativi nell'accesso dei finanziamenti di cui al punto precedente e sulla base delle verifiche effettuate in ordine all'ammissibilità formale dei progetti presentati. È fatta salva la facoltà, da parte della struttura regionale preposta all'attività istruttoria, di poter riprogrammare i finanziamenti relativi ai progetti presentati nell'ambito dei tre esercizi finanziari sopra indicati, al fine di consentire l'integrale utilizzo delle risorse disponibili.